COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 487

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. (1989-B) . 487

PRESIDENTE . . 487, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 509, 510
BARTOLE, *Relatore* 491, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505
SCARONGELLA . . . 491, 494, 497, 498, 500
JERVOLINO, *Ministro della Sanità* . 491, 494, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 510
SORGI 493, 503
ANGELINI LUDOVICO 493, 494, 496, 499, 500, 503, 504, 506
FERRARI GIOVANNI 494, 496, 506
CAPUA 494, 497
CORTESE GIUSEPPE . 494, 500, 501, 504, 507
RICCA . . 495, 497, 500, 501, 503, 504, 506
AUDISIO 502, 505, 506
BARBERI SALVATORE 504, 505

Votazione segreta:

PRESIDENTE 510

La seduta comincia alle ore 9,30.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gennai Tonietti Erisia è in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 242, 243, 247 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (1989-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1989-*B*).

Il Comitato ristretto, nominato per la formulazione degli emendamenti al disegno di legge, ha concluso i suoi lavori. Il Governo esprimerà sugli emendamenti il proprio parere nel corso dell'esame degli articoli.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Il Comitato ristretto propone che nel titolo dopo le parole: « sostanze alimentari » sia aggiunto: « e delle bevande ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Il titolo del disegno di legge risulta pertanto il seguente: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove sia necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati; l'interessato, a cui deve essere comunicato il risultato delle analisi in caso di riscontrata irregolarità, può richiedere la revisione alla Autorità sanitaria provinciale entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. La revisione dell'analisi viene eseguita dall'Istituto Superiore di sanità entro il termine di sei mesi.

L'Autorità sanitaria che ha dato inizio agli accertamenti provvede alla relativa denuncia giudiziaria, salvo che non sia altrimenti disposto da leggi e regolamenti speciali».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il Capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Il Comitato ristretto propone all'ultimo comma il seguente emendamento: « *aggiungere dopo la parola*: trasmetteranno, *le parole*: entro quindici giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 1 risulta così modificato:

« Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il Capo del laboratorio trasmetterà

denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« L'impianto di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria.

I contravventri sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000».

Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

«Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'articolo 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica».

Poiché il Senato non vi ha apportato modificazioni e non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

«Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse da prelevarsi secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni

delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

«I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo».

Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« È vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private o depauperate delle naturali proprietà nutritive;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche patogene o saprofiti superiori ai limiti stabiliti;

d) insudiciate, invase da parassiti o comunque alterate o nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) adulterate o contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante o per la conservazione delle sostanze alimentari, tossici per l'uomo. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Sono, parimenti, vietati:

i) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità, fatta con qualsiasi mezzo, di additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari, quando il loro impiego non sia autorizzato o, nel caso che sia autorizzato, per impieghi o con modalità d'impiego diversi da quelli autorizzati;

l) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari non autorizzati dal Ministro della sanità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000, per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere *h*) ed *i*) del presente articolo ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione e da ordinanze ministeriali;

c) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

d) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

e) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa;

f) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

g) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo ».

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo la lettera* a) *aggiungere:*

b) in cattivo stato di conservazione »;

« *Sostituire nella lettera* b), *che diventa lettera c*): regolamento di esecuzione e da ordinanze ministeriali, *con*: dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali »;

« *Le lettere* c) *e* d) *diventano lettere* d) *ed* e) »;

« *Aggiungere alla lettera* e) *che diviene lettera f*): questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti ».

« *Le lettere* f) *e* g) *diventano rispettivamente lettere* g) *e* h) ».

L'onorevole Relatore ha facoltà di illustrarli.

BARTOLE, *Relatore*. Ci sono dei prodotti i quali sono tradizionalmente colorati con colori naturali. Per esempio, prendiamo il brandy, il cognac. Il brandy, con l'invecchiamento assume quel colore, quella leggera colorazione ambrata che può dipendere dalla botte. Ma il brandy che noi beviamo ha una colorazione più bruna, e questa colorazione è ottenuta con coloranti naturali, con estratto di truciolo di quercia o caramello. Io ho fatto questa esemplificazione per chiarire, in sostanza, che ci sono nell'industria liquoristica due tipi di prodotti: quei prodotti distillati che vengono colorati con colori artificiali, e in questo caso ci deve essere l'obbligo della denuncia esatta del colore aggiunto, in modo che il consumatore sappia che cosa beve; viceversa, quando si tratta di colorazioni non con colori naturali, come può essere per certe qualità di vermouth o di vini, ecc., in questo caso noi abbiamo ritenuto necessario l'indicazione del colorante. Ma se un nostro consumatore va a prendere un brandy italiano e legge sull'etichetta: « Colorato con truciolo di quercia », è prevenuto rispetto al prodotto straniero che viene in Italia senza indicazione. Dimodoché questo può essere un pregiudizio che noi dobbiamo tener presente, perché, oltre tutto, facciamo una legge anche di interesse merceologico. Quindi, noi abbiamo ritenuto che, in questi casi particolari, restando nell'ambito delle colorazioni naturali, secondo una prassi tradizionale, che non sia necessario l'obbligo della denuncia scritta, anche per non pregiudicare il prodotto, soprattutto nei confronti della produzione straniera. Invece, quando si tratta di colorazione artificiale – prendiamo il caso del Bitter Campari – in questo caso ci deve essere l'indicazione. E questo valga per la « Strega » e gli altri liquori.

SCARONGELLA. Quest'ultima parte dice: « altri colori naturali consentiti ». Vorrei sapere: consentiti da chi e come?

BARTOLE, *Relatore*. Consentiti dal Ministero della sanità. Secondo le prescrizioni contenute in questa legge, il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, approva gli elenchi dei coloranti e degli additivi di cui è consentito l'uso.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. C'è, inoltre, un accordo in campo internazionale in forza del quale si stabilisce tassativamente che i ministri della sanità, ogni sei mesi o ogni anno – non ricordo bene – debbano fare un elenco delle sostanze consentite e di quelle proibite.

SCARONGELLA. Completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del Relatore onorevole Bartole, dò lettura dell'emendamento all'articolo 5 del testo approvato dal Senato:

« *Dopo la lettera* a) *aggiungere:*

b) in cattivo stato di conservazione »;

« *Sostituire nella lettera* b) *che diventa lettera* c): regolamento di esecuzione e da ordinanze ministeriali *con:* dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali »;

« *Le lettere* c) *e* d) *diventano rispettivamente lettere* d) *ed* e) »;

« *Aggiungere alla lettera* e) *che diventa lettera* f): Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello ,infuso di truciolo di quercia, enocianina, od altri colori naturali consentiti ».

« *Le lettere* f) *e* g) *diventano rispettivamente lettere* g) *e* h) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« È vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa.

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

La Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 6:

« La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere *h*) del precedente articolo 5 e *a*) del presente articolo».

Poiché non vi sono emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, antibiotici, ormoni, radiazioni ionizzanti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro della sanità con proprio decreo, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito ».

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: di sostanze alimentari, *aggiungere le parole*: e di bevande ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« I prodotti alimentari confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso.

I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

La XI Commissione del Senato l'ha così modificato:

« I prodotti alimentari confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili in lingua italiana, nell'etichetta, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i componenti principali, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume.

I prodotti alimentari venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione dei componenti principali, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

Do lettura del testo sostitutivo dell'articolo 8 presentato dal Comitato ristretto:

« I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede della impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonché la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume.

Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione.

I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

SORGI. Fra i prodotti alimentari sono considerati anche i gelati? Quest'obbligo di indicare i componenti riguarda anche i gelati? Mi pare che in nessun tipo di gelato, sia prodotto su scala industriale, sia prodotto artigianalmente, vi siano indicazioni dei componenti.

ANGELINI LUDOVICO. Tutto quello che si ingerisce è sostanza alimentare.

SORGI. L'autorizzazione a vendere i gelati, in un primo tempo, veniva data dalla questura, essendo considerati come bevanda. In seguito si è stabilito che dovevano considerarsi sostanze alimentari.

PRESIDENTE. Noi abbiamo modificato il titolo della legge: « ...sostanze alimentari e bevande ». Quindi i gelati vengono compresi. Poi pregheremo l'onorevole Ministro di fare una dichiarazione specifica.

ANGELINI LUDOVICO. Io credo che la definizione di prodotti alimentari sia pacifica, specialmente dopo che al titolo della legge abbiamo deciso di aggiungere anche le bevande: All'articolo 23 è detto in maniera

molto chiara che il Governo deve emanare un regolamento per l'esecuzione di questa legge. Il regolamento concretizza in forma chiara la *ratio* della legge e del legislatore. Forse si renderà necessaria tutta una regolamentazione specifica per i gelati, che rappresentano uno degli elementi più soggetti a sofisticazioni e a inquinabilità.

BARTOLE, *Relatore*. Come la Commissione ha potuto rendersi conto, noi siamo tornati al testo approvato dalla Camera dei deputati con alcune specificazioni. Il punto sul quale abbiamo ritenuto di fermare la nostra attenzione è quello dell'obbligo di precisare la quantità dei componenti principali o dei singoli ingredienti, con una dizione che non dia possibilità ad interpretazioni equivoche.

La espressione « componente principale » inserita nel testo del Senato può dar luogo a degli inconvenienti notevoli. Prendiamo della carne in scatola: quali sono i suoi componenti principali? Chi stabilisce se un componente sia o no principale? Si può arrivare fino a pretendere che nei componenti si debbano indicare le proteine oppure gli aminoacidi che compongono la carne.

Ecco perché è necessario che si sia molto chiari nella lettera della legge; e, quindi, al Comitato ristretto è sembrato più opportuno ritornare al testo precedentemente approvato dalla Camera, dove si dice: « singoli ingredienti elencati in ordine decrescente ». Ritornando all'esempio della carne in scatola: tale dizione comporta che debbano essere indicati la quantità di muscolo, la quantità di gelatina e grassi, la quantità di acqua, la quantità di sali, ecc. Che sia chiaro, pertanto, che quando noi parliamo di ingredienti, usiamo un termine che ha un suo significato merceologico, e intendiamo con questo prescrivere l'obbligatorietà di quello che macroscopicamente si intende per ingredienti. E questo per far sì che non ci siano poi contestazioni.

Ovviamente, per la vendita dei prodotti sfusi, noi abbiamo ritenuto di dover ripristinare, perché più snello e più facile, il testo della Camera.

L'ultima questione è la questione della indicazione di questi ingredienti principali sulle etichette: si deve mettere sull'etichetta principale, oppure su un talloncino a parte? Sempre visibile, e che appaia o sulla confezione interna o sulla confezione esterna. Questo problema noi riteniamo di risolverlo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8. Uno dei motivi della norma è nell'assicurare ai nostri prodotti una posizione di parità nei confronti delle confezioni straniere; noi evitiamo, così, di trovarci in condizione di svantaggio rispetto alla concorrenza straniera. E quindi, abbiamo precisato che, anziché sull'etichetta principale, questa indicazione possa essere apposta su un talloncino, e, qualora la produzione sia destinata ad un mercato dove queste prescrizioni non sono richieste, esse possono essere aggiunte sulla confezione in qualsiasi punto.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Ringrazio l'onorevole Sorgi per aver provocato questa discussione, la quale consentirà di consacrare negli atti parlamentari qual è il pensiero preciso del legislatore. Sono anche d'accordo con l'onorevole Angelini, che questa indicazione precisa debba essere fatta.

FERRARI GIOVANNI. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di tener presente nella emanazione del regolamento di esecuzione che, per quanto riguarda i gelati, si deve avere non solo l'indicazione degli ingredienti ma anche dei metodi di lavorazione, perché l'unica garanzia, a parità di ingredienti, è la lavorazione a circuito chiuso, che solamente consente che il prodotto esca dalle macchine sterile e pronto per il consumo.

CAPUA. Il circuito chiuso è lì dove il gelato è creato su scala industriale; ma ci sono molti prodotti che non sono creati su scala industriale, ma su scala artigianale. Il gelato può essere sia frutto di una produzione industriale, sia frutto di una produzione artigianale, che è parimenti buona, pur non prodotto a circuito chiuso.

SCARONGELLA. L'osservazione fatta dall'onorevole Capua è esatta. Generalmente il gelato più diffuso non è quello industriale, che arriva già confezionato. Occorrerebbe, pertanto, anche per i gelati, in sede di regolamento, un accenno speciale alla sterilizzazione e a tutte le condizioni igieniche che debbono riguardare il recipiente in cui viene preparato anche per quanto riguarda il prodotto artigiano.

CAPUA. Il gelato si fa a quattro gradi sotto zero e a questa temperatura il germe già di per sé non è nocivo.

ANGELINI LUDOVICO. È materia di regolamento.

CORTESE GIUSEPPE. Per quello che riguarda la fabbricazione artigianale dei gelati, vigono le norme igieniche generali. Pertanto la produzione del gelato sottostà all'autorizzazione e alla sorveglianza delle autorità sanitarie. Diversamente, dovremmo entrare nelle norme tecniche di fabbricazione. E, allora, adottando questo criterio dovremmo entrare

nei particolari della fabbricazione delle singole sostanze alimentari. La legge non vuole questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo sostitutivo proposto dal Comitato ristretto e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo approvato dalla nostra Commissione e non modificato dal Senato:

«Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva gli elenchi dei colori non nocivi che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse nonché degli oggetti d'uso personale e domestico e ne determina le modalità d'impiego. Detti elenchi dovranno essere revisionati almeno annualmente.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori nocivi, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, approva gli elenchi dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse nonché degli oggetti d'uso personale e domestico e ne determina le modalità d'impiego. Detti elenchi dovranno essere revisionati almeno annualmente.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il primo comma dell'articolo 10 con il seguente:*

« Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli *standards* di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Il Ministro della sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti ».

« *Al secondo comma dell'articolo 10, dopo le parole*: imballaggi destinati, *aggiungere la parola*: specificatamente ».

BARTOLE, *Relatore*. Io ho il dovere, onorevole Presidente, di informare la Commissione del perché il Comitato ristretto ha così emendato l'articolo e, in particolare, dell'emendamento al secondo comma. La ragione fondamentale è che l'alimento non deve subire pregiudizio dalla confezionatura. La carta da imballaggio, che va a diretto contatto con l'alimento, non deve cedere niente di proprio alla sostanza alimentare imballata: odore e sapore delle sostanze che sono contenute nella carta. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma se ciò avviene, non può farsi risalire la responsabilità al produttore della carta, tranne che questi non conoscesse la destinazione della carta ad involgere sostanze alimentari.

RICCA. Effettivamente, non possiamo escludere in assoluto la responsabilità della azienda produttrice della carta, quando questa, ad esempio, ha uno *standard* di produzione destinato alla confezionatura di prodotti alimentari. Se l'industriale offre questa produzione, deve preoccuparsi di stabilire certi requisiti. Ma se egli non si preoccupa di conferire alla carta i necessari requisiti di salubrità, mi sembra che non possiamo dire che non c'è responsabilità, conoscendo il fine cui la carta da lui prodotta deve essere destinata.

Quando diciamo « specificatamente », vogliamo dire che la responsabilità del produttore esiste in quanto egli sa che la materia prima che dà, viene avviata sul mercato esattamente a tale fine.

Evidentemente, se domani c'è un industriale di prodotti alimentari che non va dal produttore della carta e non stabilisce delle debite responsabilità, evidentemente, la responsabilità non è del produttore della carta, ma del fabbricante dei prodotti alimentari.

ANGELINI LUDOVICO. Noi, con questo avverbio « specificatamente », abbiamo cercato di garantire il produttore di alimenti nei riguardi del produttore degli imballaggi. Questo credo che sia chiaro. Cioè, noi garantiamo il produttore di alimenti in questa maniera: attribuendo anche una certa responsabilità al produttore del materiale da imballaggio. Noi, mettendo nella legge questo elemento, apriamo la possibilità, in sede di regolamento, di poter creare delle norme che regolano anche questa materia. Io credo che in questa maniera abbiamo salvaguardato tutti gli interessi, senza ledere l'interesse di nessuno.

FERRARI GIOVANNI. Dal momento che avevo provocato l'osservazione del collega onorevole Bartole, ci tenevo a dire che era necessario mettere, quanto meno questo « specificatamente ». Sono d'accordo sulle ragioni portate dal collega onorevole Ricca, in quanto è vero che nelle grandi industrie cartarie ci sono indirizzi diversi di lavoro: chi fa la carta, chi il cartoncino per imballaggio, ecc.; ma, in questo caso, « specificatamente » mi pare possa salvaguardare gli interessi e la serietà dei produttori.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 10 rimane pertanto così formulato:

«Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Il Ministro della sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo nel seguente testo:

« È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto che possa venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati interamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che, nelle varie fasi d'uso, possano cedere sapori od odori o rendere nocive le sostanze alimentari.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le so-

stanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

LA XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto che possa venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che, nelle varie circostanze d'uso, possano cedere sapori od odori che modifichino le proprietà organolettiche o rendano nocive le sostanze alimentari.

Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio pubblicherà, con propri decreti, elenchi dei componenti delle materie plastiche destinate alla produzione di contenitori di sostanze alimentari, stabilendone le modalità d'impiego.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Alla lettera *d*) il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: purché la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura, *con*: o altri componenti, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante ».

BARTOLE, *Relatore*. Sulla aggiunta di « altri componenti » ho qualche perplessità.

RICCA. Tutte le industrie, da quelle della carne in scatola a quelle per la conservazione dei succhi di frutta o altri prodotti alimentari, che utilizzano stagnola, evidentemente, agiscono sul piano della conservazione in vuoto: cioè, creano il vuoto nella scatola e, poi, avviene la saldatura esterna, per impedire che in qualsiasi modo avvengano, dal punto di vista dell'imballaggio o dello spostamento, degli elementi di frattura; per cui, la saldatura è un elemento di garanzia ulteriore. L'aggraffatura è già di per sé una garanzia per l'impenetrabilità della scatola. Quindi, l'utilizzazione ai fini della saldatura di diverso tipo di materiale è evidente che rappresenti una ragione ovvia, essendoci queste garanzie di impenetrabilità.

BARTOLE, *Relatore*. Io ho qualche perplessità sotto l'aspetto tossicologico, perché so che il piombo non può passare negli alimenti; ma è quando si dice « altri componenti » che io faccio delle riserve, perché vi possono essere delle leghe chimiche che contengono delle sostanze come l'arsenico, lo antimonio, ecc. Voi sapete che, commercialmente, i metalli usati a questi fini non sono puri ma contengono delle impurezze a base di arsenico e antimonio. Ecco perché faccio delle riserve.

RICCA. Se vogliamo andare al di là, allora proponiamo di togliere.

SCARONGELLA. Sono dell'avviso di togliere « altri componenti », perché non siamo in condizione di capire quali siano questi altri componenti; dal punto di vista tossicologico, non sappiamo quale lega viene adoperata e quale possibilità di inquinamento ai cibi può produrre.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Voglio dare giustificazione del perché è stato inserita l'espressione « altri componenti ». La proposta è venuta dall'Istituto superiore di

sanità; ma io, sentite le osservazioni che sono state fatte, specie quelle che ha addotto il Relatore, non insisto sull'aggiunta e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro si rimette alla Commissione. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento del Co mitato ristretto nel seguente testo:

« *Sostituire le parole*: purché la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura, *con*: purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante ».

(*È approvato*).

Alla lettera *f*) è stato presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire la lettera* f) *dell'articolo 11 con la seguente:*

« *f*) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati ».

SCARONGELLA. Vorrei chiedere al Relatore perché questo avverbio: « sfavorevolmente ». Perché, si possono modificare favorevolmente?

BARTOLE, *Relatore*. La ragione è data dalla considerazione che abbiamo fatto per i cognac. Il cognac, come si fa? Si mette a stagionare nelle botti di legno di guercia e, col passare del tempo, assume dalle doghe di legno del contenitore quella particola di colore e quell'aroma che sono caratteristici del recipiente che lo contiene. Subisce, quindi, una modificazione favorevole, che è la caratteristica di quel determinato prodotto. Se nella legge si mettono le parole « che modifichino », senza « sfavorevolmente », in pratica, si viene a vietare la produzione del cognac. Questa è la ragione per cui ieri in Comitato ci siamo trovati d'accordo su questo testo.

SCARONGELLA. Un'altra osservazione. Ormai molti alimenti vanno avvolti in quei sacchetti di politielene, che è un derivato dal petrolio. Di questi sacchetti è stata garantita l'assoluta inocuità?

BARTOLE, *Relatore*. Il pericolo è rappresentato dai pigmenti. Questi sacchetti sono incolori e pertanto il pericolo non c'è, almeno secondo le conoscenze scientifiche attuali.

Noi demandiamo, comunque, al Ministero della sanità il compito di vigilare e di intervenire, magari semestralmente. Così abbiamo fatto salve le esigenze della moderna merceologia, la quale non può rinunciare, per la confezionatura, a dei prodotti, che sono molto più convenienti di quelli tradizionali di vetro o di ferro.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

SCARONGELLA. Noi ci rimettiamo alla sua sorveglianza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della lettera *f*) e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 11 rimane pertanto così formulato:

« È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonchè qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possano essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

« Gli importatori di sostanze destinate alla alimentazione devono, prima dello sdoganamento, consegnare alle Autorità sanitarie della provincia di frontiera competente una propria dichiarazione sottoscritta nella quale, oltre il nome o ragione sociale e la sede delle ditte nazionali alle quali fossero state già cedute le merci importate, siano indicati i singoli ingredienti di queste, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume.

Gli agenti di dogana preleveranno i campioni che inoltreranno alle stesse Autorità sanitarie per le analisi di controllo».

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

BARTOLE, *Relatore*. Il Comitato ristretto propone di sopprimere il secondo e il terzo comma del testo del Senato.

ANGELINI LUDOVICO. Affermiamo il principio che le sostanze importate sono soggette alle stesse norme vigenti per le sostanze nazionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo e terzo comma del testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

« È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo approvato dalla XI Commissione del Senato:

« È ammessa la temporanea importazione di sostanze alimentari con requisiti difformi da quelli prescritti per il territorio nazionale. La riesportazione deve avvenire entro e non oltre 180 giorni, e in nessun caso sarà consentita la nazionalizzazione delle sostanze anzidette e dei prodotti con esse fabbricati.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 fino al 20 per cento del valore della merce temporaneamente importata, accertato dall'ufficio doganale competente ».

Il Comitato ristretto ne ha proposta la soppressione.

BARTOLE, *Relatore*. L'articolo 13, di cui il Comitato ristretto propone la soppressione, è stato introdotto dalla XI Commissione del Senato in base a criteri che, tutto sommato, ci hanno lasciato profondamente perplessi, considerata anche l'onestà commerciale che vige nel nostro paese.

Evidentemente, lasceremmo aperta una porta attraverso la quale potrebbero entrare delle sostanze nocive alla salute pubblica. Per questa ragione io sostengo che non sia opportuna questa facoltà di temporanea importazione.

Del resto, quando il Senato introdusse questa norma venne commentata molto sfavorevolmente dall'opinione pubblica.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Il Governo aderisce alla proposta soppressiva dell'articolo 13.

RICCA. Da parte nostra eravamo perfettamente d'accordo. Evidentemente, non possiamo creare una situazione in cui possono avvenire delle frodi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. La nostra Commissione l'aveva approvato nel seguente testo:

« È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi e disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.0000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa od in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi e disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari. stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena, aumentata di un terzo, sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande ».

SCARONGELLA. Vorrei che si precisasse che qualsiasi forma di pubblicità per la vendita di queste sostanze venisse controllata.

CORTESE GIUSEPPE. In che modo si può arrivare ad un giudizio per ritenere che una sostanza sia stata propagandata infaustamente, che si usano marchi o disegni illustrativi atti a sorprendere la buona fede? La ditta produttrice di queste sostanze può dare un nome. Ma come si forma un giudizio? Una sostanza si può chiamare in un modo o in un altro. Si può cadere nell'arbitrio. Noi abbiamo già stabilito che ogni sostanza porta, più o meno, la formula della sua composizione, in percentuale, in peso, ecc., non possiamo imporre anche il nome. In questo comma, è detto esattamente questo.

RICCA. Se un produttore fa la pubblicità indicando qualità diverse da quelle indicate nell'etichetta, evidentemente sorprende la buona fede.

CORTESE GIUSEPPE. Ma qui entriamo nel reato comune.

RICCA. Noi dobbiamo tutelare la salute fino in fondo.

CORTESE GIUSEPPE. Ma io dico, chi è che giudica? Qui andiamo a finire alla raccomandazione per far uscire questo o quel prodotto. In qualunque campo si sorprende la buona fede. Ma chi è che giudica?

RICCA. Il magistrato.

BARTOLE, *Relatore*. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Cortese. Innanzitutto diciamo che questa è una legge-quadro, una legge orientativa. Il Governo non ha inteso né agire in senso astratto, né mortificare la iniziativa dei produttori. Però ci sono prodotti alimentari che si avvalgono di caratteristiche particolari, facendo una falsa propaganda, invocando proprietà che propriamente non possono essere invocate. Se l'onorevole Cortese ha l'amabilità di esaminare l'articolo in tutto il suo contesto, vedrà che si parla specificatamente di « vietare dizioni che possono indurre il consumatore verso quel prodotto, credendo di acquistare un prodotto che ha proprietà specifiche, e che invece sono comuni ». In ogni modo, i casi della questione chimico-farmacologica non c'entrano affatto: sono tentativi atti ad attrarre verso il prodotto l'opinione pubblica e, mi pare, che sia un dovere da parte dello Stato di intervenire.

Quindi, mi pare, che non ci possa essere assolutamente l'arbitrio che l'onorevole Cortese teme possa venire perpetrato. Si tratta di evitare che vengano dati certificati di garanzia da parte di chi non ha facoltà di darli; di propagandare proprietà che vanno al di là delle caratteristiche merceologiche del prodotto, comunque, di indurre falsamente il consumatore alla persuasione che quel prodotto ha proprietà che merceologicamente invece non ha.

ANGELINI LUDOVICO. Io credo che questo sia uno degli elementi positivi della legge, perché noi sappiamo che c'è tutta una propaganda e un bombardamento vero e pro-

prio dell'opinione pubblica da parte dei produttori su prodotti i quali, in effetti, non hanno le virtù che vengono decantate, e la gente è convinta con un determinato formaggio o formaggino di soddisfare alle esigenze di vitamine dei propri figli, il che è assolutamente **falso.**

Questo è quello che si vuole colpire qui. Chi deve giudicare? Giudicherà il magistrato, giudicherà il funzionario con l'ausilio dei tecnici.

RICCA. C'è la dichiarazione dell'igienista X che quel prodotto fa bene alle signorine.

CORTESE GIUSEPPE. Il produttore avrà sempre un igienista che attesterà la bontà del suo prodotto.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Vorrei comunicare che ho già costituito una commissione di igienisti, che passa in rassegna tutti i prodotti, in modo particolare quelli riguardanti l'alimentazione dei bambini.

Pregherei l'onorevole Cortese di non insistere, pur rendendomi conto delle sue preoccupazioni.

CORTESE GIUSEPPE. Non insisto.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Vorrei far osservare, quale modesto studioso di diritto, che quell'aumento « di un terzo » è proprio una enormità. Propongo, pertanto, un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo:

« *Al terzo comma dell'articolo 14 sopprimere le parole*: aumentate di un terzo ».

(*È approvato*).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

« È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.»

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 nel testo approvato dalla nostra Commissione e non modificato dal Senato:

« Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al 1° comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al 2° comma con l'ammenda fino a lire 50.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare, per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi, ed in caso di recidiva, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; inoltre, del provvedimento deve darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, in caso di recidiva, anche la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio.

Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento ».

Il Ministro della sanità ha chiesto di parlare in merito. Ne ha facoltà.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Prima di tutto richiamo l'attenzione della Commissione sul concetto di recidività, che esiste quando c'è una sentenza precedente, la quale è passata in giudicato. Se il pretore commina una pena e la sentenza non diventa definitiva, la seconda trasgressione in materia non costituisce mai reato di recidività. Si può verificare questo, che uno stabilimento commetta la stessa trasgressione tre o quattro volte, ma poiché manca una sentenza definitiva, non c'è il caso della recidività.

Questa è la ragione per cui propongo di inserire questa aggiunta: « in casi di particolare gravità ».

Propongo, inoltre, di dare facoltà al medico provinciale o al veterinario provinciale di chiudere lo stabilimento per una breve durata e per una durata maggiore di proporla al ministro, perché considero che il medico provinciale e il veterinario provinciale siono portati a preoccuparsi esclusivamente dei motivi sanitari, senza valutare le conseguenze di portata politica e sociale dei loro atti.

Se, per esempio, uno stabilimento con duemila dipendenti commette una trasgressione e il medico provinciale chiude quello stabilimento, mette sulla strada duemila operai. Ci sono elementi di natura politica e sociale che il medico provinciale molte volte non può vagliare. Il ministro, che deve preoccuparsi anche della politica sociale, valuterà molto più attentamente questa proposta di chiusura e prima di adottare un provvedimento ci penserà due volte.

Prego la Commissione di considerare la opportunità di questo emendamento. Naturalmente mi rimetto ad essa, qualora fosse di avviso contrario.

BARTOLE, *Relatore*. Mi rendo conto di quello che dice il Ministro. Effettivamente non si possono far ricadere sopra le maestranze le responsabilità dei dirigenti dell'industria, ma dobbiamo ricordarci che stiamo discutendo in una Commissione sanitaria, dove è dovere tutelare la salute pubblica. E in questo caso ci troviamo di fronte alla recidività.

Io ricordo che l'articolo 243 del testo unico stabilisce la definitività del provvedimento del Prefetto in caso di recidività. E questa recidività non esclude il ricorso in via giurisdizionale.

Quindi io penso che si potrebbe contemperare questa nostra esigenza di tutela della salute pubblica, con le preoccupazioni politiche e sociali del Ministro, stabilendo eventualmente che il provvedimento debba essere preso dal prefetto.

Signor Ministro, nessuno meglio di lei, che è giurista, sa che il ricorso in via giurisdizionale non rimane precluso, ma ella si preoccupa della lunga durata di tale ricorso e pensa che il medico provinciale o il veterinario provinciale non possano avere la sensibilità politica del problema. Noi, come tutori della salute pubblica, nel caso di violazione recidiva di norme a tutela della salute pubblica da parte di uno stabilimento industriale, dobbiamo ritenere che la sanzione deve essere grave.

Signor Ministro, io mi rendo conto delle sue preoccupazioni, ma insisto che si torni al testo della Camera.

AUDISIO. Mi sono reso conto delle preoccupazioni da lei espresse, onorevole Ministro, ma, se ella mi presterà cortese attenzione, vorrei sollevarla da certe remore che sarebbero, secondo il mio modesto avviso, puramente induttive, ma che non hanno una attinenza concreta con i casi reali della vita sociale. Io parto dal presupposto che i dirigenti di questi stabilimenti industriali abbiano la coscienza, il senso di responsabilità delle loro funzioni. Se non parto da questo presupposto e faccio una considerazione contraria, evidentemente, io blocco già in partenza qualsiasi iniziativa di questo genere. Perché se devo presumere che una grande azienda industriale delle conserve, ad esempio, agisca da un punto di vista contrario all'applicazione della legge e compia delle infrazioni, per cui ad un certo punto il medico provinciale sia indotto ad ordinare la chiusura definitiva dello stabilimento perché vi è la recidiva, in questo caso io non mi posso più preoccupare dei duemila dipendenti, ma dei milioni di italiani che consumano quei prodotti; in questo caso vuol dire che in quell'azienda c'è qualcosa che non può andare più avanti. Questo è un caso-limite e sono certo che questi casi non si verificheranno mai. Avremmo certamente, invece, tutta una gamma di infrazioni intermedie che possono e devono essere colpite, come la nostra Commissione aveva giustamente stabilito. Ritengo che con la stessa

energia con cui è stato elaborato il disegno di legge che abbiamo al nostro esame, sia assolutamente necessario dare una sensazione di severa presa di posizione a questo riguardo. Abbiamo a che fare con un mondo di furbi che passano attraverso le maglie della legge senza essere colpiti. Ma anche a costo di apparire particolarmente drastico verso questa categoria, affermo che è indispensabile usare il pugno di ferro, perché so quanto sia delicata, grave e urgente la necessità di risolvere il problema dell'alimentazione in Italia e in molti paesi del mondo intero.

La stessa dizione, anche quella approvata dal Senato, ci conferma e ci considera assolutamente tranquilli a questo riguardo. Si dice che « i medici o i veterinari possono », quindi possono, non devono. Quindi teniamo conto di questo elemento di latitudine. E, ancora, si dice: « le trasgressioni di maggiore gravità ». Quindi, se si trattasse di trasgressioni di non grave entità, noi non avremmo questo provvedimento. Queste ragioni sono, secondo me, validamente e tecnicamente sostenute dalla dizione dell'articolo in esame, e io sarei contento se la Commissione addivenisse all'approvazione, così com'è.

RICCA. Sono perfettamente d'accordo nel mantenere questa dizione, anche perché vorrei riproporre una osservazione già fatta dal Ministro.

Noi siamo molto esperti in questa materia; particolarmente chi è stato sindacalista sa quante volte l'industriale è riuscito a diventare un elemento di pressione politica e mobilitare gli operai su un certo piano. Noi vogliamo impedire che i problemi politici si antepongano a quelli di natura sociale, che sono quelli di tutelare la salute di tutti. Dobbiamo essere drastici e decisi su questo piano, non consentire che ci siano dei ricorsi che poi diventano eterni, mentre la situazione viene ad aggravarsi.

ANGELINI LUDOVICO. Vorrei brevemente ricordare che ogni legge, ogni provvedimento ha la finalità di tutelare un interesse fondamentale dei cittadini. Ora l'interesse fondamentale che vuole tutelare questa legge è la salvaguardia dei cittadini, di tutti i consumatori dagli attentati alla salute, e noi non dobbiamo perdere di vista questo carattere essenziale. Se noi dimentichiamo questo fatto o lo mettiamo di fronte ad altre considerazioni che nessuno più di noi considera legittime, ci porremo in una situazione di minorità. Allora veramente, più grossa è l'industria e più grande il numero dei lavoratori e tanto più possibile sarà il ricatto degli industriali sugli organi del potere amministrativo. Io questo vorrei ricordare. Le garanzie delle maestranze: ecco un problema nuovo che sorge oggi, proprio in seguito a queste situazioni. Ma alle garanzie delle maestranze, alle quali noi siamo naturalmente sensibilissimi, noi dobbiamo provvedere, secondo il mio parere, attraverso altri strumenti. Saranno strumenti legislativi, ma su un altro ordine di idee. E questi casi, man mano che aumenta e si sviluppa il processo di industrializzazione del settore alimentare, si presenteranno sempre più pressanti. Ma io vorrei qui far presente alla Commissione il caso di una determinata industria, che ha molti settori di lavorazioni, quello dei pomodori, quello dei piselli, e via di seguito. Può avvenire che uno dei settori abbia una lavorazione che presenta diverse violazioni di norme soggette alle sanzioni di cui parliamo. E, allora, è il caso di chiudere tutta la fabbrica? O non si può chiudere soltanto il settore incriminato? Ecco il problema che io pongo.

BARTOLE, *Relatore*. Si lascia alla discrezione delle autorità.

SORGI. Mi sembra importante porsi il problema se con questa legge si abroghino i poteri delle autorità locali, comunali e provinciali e degli ufficiali sanitari. Nella legge non è fatto cenno di questi poteri, però, mi sembra chiaro, che non si abrogano. Oppure, il fatto che li ignori, vuol significare che i poteri delle autorità locali vengono superati o aboliti? È un quesito che io pongo.

Un altro quesito è questo. Quando, l'altra volta, la Commissione discusse questo disegno di legge, abbiamo detto che a sospendere lo stabilimento sia il prefetto su proposta del medico provinciale. Qui, invece, c'è qualche cosa di diverso. Io già mi preparo ad aggiungere in fondo all'ultimo articolo il seguente comma: « È abolita ogni altra norma che sia in contrasto con la presente legge ».

Chiedo che si chiarisca che non c'è contrasto coi poteri delle autorità loacli.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Desidero dare brevi risposte alle varie osservazioni che sono state fatte.

Prima di tutto, rispondo all'onorevole Relatore, il quale dice: la materia è disciplinata dal testo unico delle leggi sanitarie. Mi fu fatto osservare che questo testo unico è arcaico, è del 1934, e noi dobbiamo aggiornarlo con le leggi vigenti, specie con la istituzione del Ministero della sanità, che è del 1958. Non mi pare che l'obiezione dell'onorevole Relatore possa essere, quindi, accolta.

Rispondo all'onorevole Sorgi. Non mi sembra che si abroghino i poteri delle autorità locali. Il medico provinciale ha la maggiore capacità per valutare se una data violazione ha fondamento o non ha fondamento. Io mi preoccupo semplicemente della valutazione dal punto di vista sociale e politico, e, per questo, ritengo che l'attribuzione del potere al medico provinciale o al veterinario provinciale costituisca un rischio dal punto di vista politico e sociale.

L'onorevole Sorgi dice: ma ci può essere sempre il ricorso al Ministro della sanità, il quale può intervenire. Quando un avvenimento si è verificato, con una rottura completa dei rapporti sociali, è difficile mettere riparo!

Vorrei pregare, inoltre, la Commissione di considerare le mie osservazioni sulla recidività. Si può verificare il caso di uno stabilimento che, per cinque volte consecutive, commette una violazione delle leggi sanitarie: se non è intervenuta la sentenza del magistrato, la quale deve essere definitiva, non avrete mai la recidività, ma avete la ripetizione di atti eguali, i quali non consentiranno l'applicazione della maggiore pena. Tenete anche presente che nella modifica apportata dal Senato si parla di chiusura, non di chiusura definitiva, a differenza di quanto fu stabilito nel primo testo della Camera.

Tenendo presente, tuttavia, il parere qui espresso dalla maggioranza della Commissione ritiro l'emendamento presentato pregando, però, di voler accettare il seguente, che sana le preoccupazioni che derivano dalla formula del testo del Senato, per quanto riguarda la recidività e la chiusura dello stabilimento che ritengo nei casi più gravi debba essere definitiva: *all'articolo 16 dopo le parole*: « di recidiva », *aggiungere*: « o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio ».

CORTESE GIUSEPPE. L'onorevole Angelini ha posto un problema di una certa importanza: il caso, cioè, di una grande industria in cui un solo settore non funzioni conformemente alle leggi sanitarie.

Non sarebbe più opportuno invece di « chiusura », che significa chiusura di tutto lo stabilimento, dire « sospensione » in modo da consentire che solo il settore che presenta inconvenienti venga sospeso. Per esempio, il medico provinciale ordina la sospensione della lavorazione dei piselli.

ANGELINI LUDOVICO. Io credo si possa dire: « per le trasgressioni di maggiore gravità, la sospensione temporanea ».

BARBERI SALVATORE. Io penso si potrebbe dire « del reparto o dell'esercizio », per contemplare la possibilità di chiudere un settore che non funziona e quindi non dell'intero stabilimento.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Ministro:

« *All'articolo 16, dopo le parole*: o di recidiva, *aggiungere le parole*: o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio ».

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente comma aggiuntivo:

« Il provvedimento del medico provinciale o del veterinario provinciale è definitivo ».

BARTOLE, *Relatore*. Mi sembra che l'onorevole Ministro fosse contrario alla definitività del provvedimento. Io ritengo, comunque, che la definitività del provvedimento non implica affatto che il provvedimento non sia impugnabile.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Sono principî generali del diritto. Il provvedimento definitivo è inoppugnabile in via amministrativa.

Ma perché dobbiamo discutere di una questione già chiara e non diciamo chiaramente di sopprimere il comma? Le norme comuni sono queste: che contro il provvedimento del medico e del veterinario provinciale c'è la possibilità di ricorrere al Ministro. Ma, quando noi diciamo che il provvedimento è definitivo, non si può fare più niente. Così creiamo un equivoco.

RICCA. C'è la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Che dura 3-4 anni, mentre la fabbrica resta intanto chiusa. Quando dite « definitivo », non può essere impugnato neppure dinanzi all'autorità giudiziaria. La parola « definitivo » mette il punto. Sono accezioni comuni, queste.

ANGELINI LUDOVICO. Vorrei chiedere un chiarimento. Noi stiamo esaminando un disegno di legge che modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi sanitarie. E uno di questi articoli è il 243. L'ultimo comma dell'articolo 243 suona in questa maniera: « Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre la sospensione contro chiunque detiene per commercio e distribuisce per consumo sostanze destinate alla alimenta-

zione, che siano riconosciute non genuine o corrette o adulterate. Nei casi di recidiva, il Prefetto può ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio ». Si dice, inoltre, nell'ultimo comma, che il provvedimento del Prefetto è definitivo.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Voi avete precedentemente detto che non è il caso di riprodurre le norme del testo unico delle leggi sanitarie, perché le ritenevate superate. Ed io accedetti alle vostre giuste osservazioni. Oggi le ritorcete contro di me, come se fossi stato io a farle. Ma voi chiudete la possibilità a colui il quale è stato gravato di quel provvedimento, di non andare neppure all'autorità giudiziaria. Quando va al Consiglio di Stato, deve andarci per questione di legittimità, non di merito. Perché volete includere una norma, quando l'onorevole Audisio ha detto: contro il provvedimento del medico provinciale c'è il ricorso al Ministro. Quindi il Ministro può sempre intervenire. Io ho rinunciato al mio primo intervento, in base a questa considerazione.

Si è detto che è necessario ricorrere al Ministro nel caso in cui il provvedimento sia ingiusto o esagerato o non qualificato.

Ora facciamo macchina indietro stabilendo che il provvedimento è definitivo.

Vi dirò un'altra cosa: questa norma, se voi la mantenete, sarà nuovamente soppressa dal Senato e con ciò il disegno di legge tornerà dinanzi alla Camera e non diverrà mai operante.

AUDISIO. Dipenderà da lei, onorevole ministro.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Dipende dalla volontà dei senatori, che mi sembra sia in questo senso.

Bisogna pensare che i senatori abbiano tenuto presenti queste considerazioni.

Che avverso il provvedimento del medico provinciale si ricorra al ministro della sanità non mi pare una cosa illogica e inconcludente.

AUDISIO. Signor ministro, lei non tiene presente il valore psicologico di questa legge.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Io ho il dovere di insistere. Naturalmente la Commissione farà quello che riterrà. Per parte mia si tratta di un errore. Domani questa legge potrebbe essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale.

Negando a colui al quale si è chiuso lo stabilimento, la possibilità di potersi difendere, la possibilità di andare dinanzi al Ministro in sede amministrativa o dinanzi alla autorità giudiziaria, per tutelare le proprie ragioni; si viola patentemente la Costituzione.

AUDISIO. Di fronte alla perplessità che sta nascendo in me, per l'impugnativa che potrebbe essere espressa in sede di Corte costituzionale, non essendo un giurista, non ho più il coraggio di proseguire. Vede, io sono onesto e sincero. Se ci sono questi dubbi, non posso insistere.

BARTOLE, *Relatore*. Io ho ascoltato con molto rispetto le argomentazioni dell'onorevole Ministro e con molto rispetto dico che non mi persuadono. Il testo unico che è stato citato, non ha mai dato luogo a quanto è stato asserito. Da quando esiste la Corte costituzionale nessuno ha mai ricorso. Io devo dire onestamente che non sono persuaso. C'è una sola argomentazione del Ministro che mi ha colpito, quando ci ha detto in sostanza: noi vi attendiamo al Senato.

Noi abbiamo un solo obbligo e un solo interesse: far presto. Questa è la nostra preoccupazione.

Di fronte alla prospettiva che l'autorevolissimo Ministro farà valere in Senato il suo punto di vista, io proporrei una soluzione: accettiamo in via subordinata la proposta che le autorità possano ordinare nel caso di particolare gravità e di recidività anche la chiusura definitiva dello stabilimento.

BARBERI SALVATORE. Io ero per la soppressione di questo provvedimento definitivo, per molteplici ragioni. Per me è pleonastico. Non v'ha dubbio che bisogna ammettere la possibilità del ricorso. Di regola il Consiglio di Stato interviene sulla legittimità, non nel merito del provvedimento.

BARTOLE, *Relatore*. Ritiro, a nome del Comitato ristretto, l'emendamento aggiuntivo, presentando il seguente:

« Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé presentato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 16 rimane pertanto così formulato:

« Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi o nei casi di recidiva o di mag-

giore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« Le sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione che siano riconosciute nocive vengono sequestrate e distrutte a meno che non si ritenga di poterle utilizzare per scopi diversi dall'alimentazione umana ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«L'Autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana».

AUDISIO. Continuo ad essere dell'opinione che l'ultima parte di questo articolo 17 potrebbe essere soppresso. Io vi domando se oggi, di fronte alle esperienze fatte, voi siete convinti che lasciando questo uscio socchiuso dell'utilizzazione di materie nocive, noi facciamo una cosa saggia dal punto di vista legislativo. Soltanto questo vi domando. Il nostro intendimento è di colpire coloro che sono di nocumento, con la loro azione, alla salute dei cittadini. La carne oggi non si sa più di che sapore sia, perché è trattata con agenti chimici. Comunque, io pongo la questione. Vorrei che tutta la Commissione fosse d'accordo.

RICCA. Da un punto di vista di principio, lo scopo al quale tende il collega Audisio può essere anche valido. Se noi avessimo la possibilità di distinguere quello che è effettivamente valido e quello che non lo è. Ma ci sono alcune sostanze che non possono essere così genericamente tolte. Non può essere distrutto tutto. Se io proponessi alla Commissione di fare in modo che venisse discusso il progetto di legge Audisio o tutti gli altri provvedimenti che tendono a questo scopo di salvaguardare questa materia, mi sembra farei cosa logica, ma proporre così la soluzione di un problema che deve essere approfondito e studiato e che pone una serie di questioni, su cui ognuno di noi in questo momento non è in grado di dare una risposta, non credo sia logico.

FERRARI GIOVANNI. Volevo proporre che l'articolo venga votato così come è per una ragione molto semplice, perché noi qui non parliamo di sostanze nocive, per ragioni che possono raggiungere la frode. La nocività, qualche volta, dipende da fattori che non sono valutabili, quali per esempio il grano che stia in un silos in condizioni ambientali insufficienti alla conservazione. Ma quel grano non è che debba essere buttato via, è sempre materiale che può servire per l'alimentazione in altri settori, come in quello zootecnico o può essere trasformato addirittura in mangime. Propongo quindi di approvare l'articolo così com'è.

ANGELINI LUDOVICO. Anch'io credo che l'articolo 17 possa essere votato così come è stato formulato, perché bisogna tenere in considerazione quegli elementi, cui ha accennato l'onorevole Ferrari e per cui, effettivamente, non siamo in condizioni di poter buttare tutto all'aria. Spetta all'autorità sanitaria di vigilare perché non venga utilizzato per l'alimentazione umana. Questo è anche il parere del gruppo comunista.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Sono anch'io per mantenere il testo così com'è.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dal Senato e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

«I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000».

Poiché la XI Commissione del Senato non vi ha apportato modificazioni, né vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo:

« Le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 14 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 16 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni ».

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento: « sostituire le parole: « e 16 », con: « e 18 ». In sede di coordinamento « e 18 » diventerà: « e 17 ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 19 rimane pertanto così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 18 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 19-*bis*:

« *Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:*

« Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

La XI Commissione del Senato non vi ha apportato modifiche, né sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità;

f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame ».

La XI Commissione del Senato ha proposto di inserire dopo la lettera *h*):

« *i*) un direttore di Istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo 21, lettera* e) *sostituire le parole*: un rappresentante, *con le parole*: tre rappresentanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CORTESE GIUSEPPE. Ma presso quale istituto si fanno queste analisi?

PRESIDENTE. Presso il Ministero della sanità, è detto nell'articolo al primo comma. L'articolo 21 rimane pertanto così formulato:

« La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) tre rappresentanti dell'Istituto Superiore di sanità;

f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;

i) un direttore di Istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

La XI Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 22:

ART. 22.

Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria e del commercio, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli *standards* di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso.

Entro un anno il Ministro della sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro della sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti degli stessi.

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo 22, primo comma, sopprimere le parole*: di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria e del commercio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 22 rimane pertanto così formulato:

« Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico fisiche, gli *standards* di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro della sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro della sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È concesso il termine massimo di un anno dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 7 della legge non confezionati con le norme prescritte ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

« Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i colo-

ranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma dell'articolo 23, sostituire le parole*: Entro sei mesi, *con le parole*: entro un anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 23 rimane pertanto così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22.

È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Do lettura del seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione per l'igiene e la sanità,

di fronte ai periodici stati di allarme per le sofisticazioni e le frodi alimentari e per l'uso di anticrittogamici;

mentre dà atto all'onorevole Ministro della sanità del suo tempestivo, energico intervento contro i contravventori e gli evasori,

invita il Governo

a voler disporre e mettere a punto, sollecitamente, altri idonei aggiornati strumenti legislativi ed amministrativi per una efficiente, sicura tutela della salute pubblica, particolarmente minacciata oggi per i mezzi offerti dai notevoli progressi della chimica ».

BARBERI SALVATORE, FERRARI GIOVANNI, COTELLESSA, TANTALO, BARBACCIA.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione per l'igiene e la sanità, in sede legislativa per l'approvazione del disegno di legge: " Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1989-*B* "

considerato che il settore della produzione delle farine lattee va assumendo una sempre più vasta importanza di ordine sanitario nel campo della alimentazione razionale dell'infanzia,

impegna il Governo

ad esercitare una particolare sorveglianza sulla produzione, confezione e vendita del prodotto e a studiare la possibilità di assoggettarla alla disciplina e ai controlli vigenti sui medicinali ».

RICCA, SCARONGELLA.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione per l'igiene e la sanità, nell'approvare il disegno di legge: " Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1989-*B*),

al fine di rendere il provvedimento stesso, così atteso dalla pubblica opinione, strumento di efficiente tutela sanitaria,

invita il Governo

a predisporre l'eventuale adeguamento delle singole disposizioni alimentaristiche vigenti

e a potenziare, sia sotto il profilo delle necessarie dotazioni scientifiche che di quello degli organici, l'apparato centralmente e perifericamente preposto alla repressione delle frodi ».

BARTOLE, RICCA, ANGELINI LUDOVICO, MERLIN ANGELINA.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1989-*B*):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Audisio, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Bartole, Bologna, Borellini Gina, Caponi, Ceravolo Domenico, Cortese Giuseppe, Cotellessa, De Maria, Ferrara, Ferrari Giovanni, Forlani, Gaudioso, Gotelli Angela, La Penna, Lattanzio, Merlin Angelina, Messinetti, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Ricca, Santarelli Ezio, Sarti, Scarongella, Sorgi, Tantalo.

La seduta termina alle 13,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI